

non si può fare in occasione di questa legge, ma che bisogna studiare in occasione di una riforma generale di tutte le leggi speciali nostre sul credito agrario.

Piuttosto pregherei il presidente di voler togliere all'ultimo capoverso dell'articolo 22 la parola « privilegi » e dire invece « delle stesse norme di procedura concesse agli istituti, ecc. » perchè veramente la parola privilegi non mi pare adatta in questo senso.

POZZO MARCO. Faccio osservare che dopo la modificazione suggerita dall'onorevole ministro, la forma dovrà essere modificata.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Si potrebbe dire: « Agli istituti mutuanti per la riscossione dei loro crediti sono applicabili le stesse norme di procedura concesse agli istituti di credito fondiario dalle leggi che li concernono ».

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Perfettamente!

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 22 concordato tra Ministero e Commissione e modificato secondo quest'ultima proposta nel senso di sostituire all'ultimo capoverso il seguente: « Agli istituti mutuanti per la riscossione dei loro crediti sono applicabili le stesse norme di procedura concesse agli istituti di credito fondiario dalle leggi che li concernono ».

(È approvato).

Art. 23.

Il privilegio stabilito al n. 5 dell'articolo 1958 del codice civile è esteso alle somme dovute per i concimi e per le materie anticrittogamiche, curative o insetticide. Tale privilegio nell'ordine di prelazione, determinato dall'articolo 1960 del codice civile, occuperà il posto immediatamente successivo a quello dei crediti per le sementi.

La Commissione ed il Governo propongono di aggiungere a questo articolo 23 il capoverso seguente:

« Il privilegio stesso, anche con la estensione di cui sopra, compete di diritto, in forza della presente legge, agli istituti sovventori, così per i prestiti in denaro, come per quelli in natura. Nella cambiale deve specificatamente dichiararsi lo scopo per il quale il prestito è fatto, e questa dichiarazione è esente da tassa, a norma delle vigenti leggi sul bollo e sul registro ».

Non essendovi osservazioni, pongo a par-

tito l'articolo 23 con l'aggiunta proposta dal Ministero e dalla Commissione.

(È approvato).

Art. 24.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio aprirà ogni anno due concorsi a premi: uno fra i Consorzi agrari che si siano costituiti nella forma di Società cooperativa con un capitale iniziale interamente versato di lire 10,000 almeno; l'altro fra le Casse agrarie che si siano costituite nella forma di Società in nome collettivo a responsabilità illimitata.

Per il conferimento dei premi alle istituzioni vincitrici dei concorsi è stanziata nel bilancio della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio la somma di lire 20,000 all'anno.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pipitone.

PIPITONE. Non comprendo perchè nell'articolo 24 si parli soltanto dei consorzi agrari, come ammessi a concorrere ai premi del Ministero di agricoltura, e non si parli pure delle Società cooperative agricole delle quali si parla nell'articolo 6. Non vi è nessuna ragione per limitare il vantaggio ai nomi con danno delle cose, e per escludere cooperative agricole da questo beneficio. Spero che l'onorevole ministro riterrà giusta la mia osservazione.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Consento nell'osservazione dell'onorevole Pipitone, quantunque l'esperienza dimostri che ormai non si costituiscono Società se non siano Consorzi o Casse agrarie. Poichè però può darsi che si formino, agli scopi di questa legge, anche altre Società cooperative, è giusto che anche esse siano ammesse a concorrere ai premi di questa legge.

L'articolo 24 quindi potrebbe modificarsi nel senso di mettere « Uno fra i Consorzi agrari o fra le Società agrarie che si siano costituite nella forma cooperativa, ecc. » Sempre però in relazione a questa legge.

PIPITONE. Perfettamente!

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dunque propone di modificare il primo comma dell'articolo 24 come segue: « Il Ministero di agricoltura, industria e commercio aprirà ogni anno due concorsi a premi: uno fra i Consorzi agrari o fra le Società